

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Empoli, 23/03/2020

A tutte le Aziende
Loro sedi

CircolareFlash n.10

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS: AMMORTIZZATORI SOCIALI ESTESI A TUTTO IL TERRITORIO DELLO STATO

• **Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020**

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020, estende le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali a tutto il territorio dello Stato. Come si avrà modo di evidenziare, le nuove regole, **per alcuni rilevanti aspetti, appaiono contraddittorie e generano incertezza. Risulta, a questo punto, necessario attendere l'intervento da parte dell'INPS per disporre delle istruzioni operative da seguire al fine di poter dare concretamente inizio all'iter di richiesta e di accesso ai vari ammortizzatori social.**

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO– ART. 19

I datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione di CIGO e assegno ordinario (FIS o altri Fondi di solidarietà), che, nell'anno 2020, **sospendono o riducono l'attività lavorativa** per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, possono presentare **domanda di accesso alle relative prestazioni di sostegno al reddito**

- con **causale "Emergenza COVID-19"**,
- per **periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020.**

I lavoratori per i quali si possono chiedere le prestazioni di sostegno al reddito in esame (operai, impiegati, quadri e apprendisti professionalizzanti) **devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti l'intervento alla data del 23 febbraio 2020.** Agli stessi non è richiesto il requisito di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Iter previsto

Per espressa previsione dell'art. 19, comma 2, DL n. 18/2020, **i datori di lavoro** in questione **sono dispensati dall'osservanza**

- **dell'art. 14, D.Lgs n. 148/2015** (che stabilisce l'obbligo di attivazione della procedura di comunicazione e consultazione sindacale);
- **dei termini del procedimento previsti**

e-mail: info@studioperuzzi.com

50053 EMPOLI (FI) - Via L. Giuntini, 50/N - Tel. (0571) 994128 - Fax 592892

- dall'art. 15, comma 2, D.Lgs n. 148/2015 (presentazione della domanda di CIGO entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa);
- dall'art. 30, comma 2, D.Lgs n. 148/2020 (presentazione della domanda di assegno ordinario non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa);

A questo punto la contraddizione:

fermo restando, a loro carico, l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva alle RSA o alle RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Ciò premesso, sorgono dei **dubbi** in merito alla previsione contenuta nell'art. 19, comma 2, DL n. 18/2020 che, in linea teorica, dispenserebbe i datori di lavoro che intendono accedere ai trattamenti di CIGO e assegno ordinario per la causale "Emergenza COVID-19" dall'osservanza dell'art. 14, D.Lgs n. 148/2020 (che, si ricorda, stabilisce l'obbligo di attivazione della procedura di comunicazione e consultazione sindacale) dal momento che, contestualmente, lo stesso comma 2, art. 19, prevede, a loro carico, l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto da svolgersi, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva ai sindacati. In cosa consisterebbe, a questo punto, la dispensa dall'osservanza dell'art. 14, D.Lgs n. 148/2015 quando, in realtà, si rende, comunque, necessario seguire l'intero iter di consultazione sindacale? Peraltro, questo costituirebbe una sostanziale differenza con quanto disposto, invece, dal DL n. 9/2020 per l'accesso a CIGO e assegno ordinario per i Comuni della "zona rossa". In tali ipotesi, infatti, i datori di lavoro possono seguire un iter semplificato che non prevede l'obbligo di consultazione sindacale (comunicazione preventiva alle RSA o RSU nonché eventuale esame congiunto) né, per l'assegno ordinario, l'obbligo di accordo, ove previsto.

In questo momento, non c'è una risposta ai dubbi sopra sollevati: non rimane che attendere i necessari chiarimenti da parte dell'INPS.

Termini di presentazione della domanda

La domanda di integrazione salariale e di assegno ordinario deve essere presentata **all'INPS entro la fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto **inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**.

Ciò significa che se **la sospensione** ha **inizio** nel mese di **marzo**, **la domanda** può essere presentata **entro la fine di luglio 2020**.

Una volta presentate, le domande di CIG con causale "Emergenza COVID-19" avranno una corsia privilegiata per la relativa definizione, non essendo, in pratica, necessaria nessuna istruttoria sul requisito della transitorietà dell'evento e sulla non imputabilità della causale al datore di lavoro o ai dipendenti. Le aziende richiedenti, inoltre, non saranno tenute a documentare, mediante la relazione tecnica, le prospettive di ripresa dell'attività non essendo tale previsione richiamata nel DL n. 18/2020.

Periodi "neutri"

I **periodi di CIGO** concessi con **causale "Emergenza COVID-19"** non sono conteggiati ai fini dei **limiti di durata** previsti dal D.Lgs n. 148/2020:

- all'art. 4, commi 1 e 2 (limite massimo integrabile nel quinquennio mobile, pari a 24 mesi, elevati a 30 mesi nel settore edile, tenendo conto delle regole di favore previste per il

e-mail: info@studioperuzzi.com

50053 EMPOLI (FI) - Via L. Giuntini, 50/N - Tel. (0571) 994128 - Fax 592892

contratto di solidarietà in relazione al quale, per i primi 24 mesi, conta la metà e sommando tutti i periodi sia di CIGO che di CIGS fruiti nel quinquennio);

- all'art. 12 (limite massimo delle 52 settimane integrabili nel biennio mobile e numero massimo di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile riferite ai lavoratori occupati nel semestre precedente).

I periodi di assegno ordinario concessi con causale “Emergenza COVID-19” non sono conteggiati ai fini dei **limiti di durata** previsti dal D.Lgs n. 148/2020 O all'art. 29, comma 3 (conteggio delle 26 settimane integrabili nel quinquennio mobile dell'assegno ordinario a carico del FIS); O 24 mesi di trattamento del FIS sommando i periodi di assegno ordinario e di assegno di solidarietà, tenendo conto che anche per l'assegno di solidarietà si contano per la metà fino a 24 mesi e per intero per i mesi successivi; O dall'art. 39 (durata massima dell'assegno ordinario stabilita da ciascun Fondo bilaterale di solidarietà previsto dall'art. 26, D.Lgs n. 148/2015).

I suddetti periodi **sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.**

Limitatamente all'anno 2020, all'assegno ordinario **non si applica il tetto aziendale** stabilito dall'art. 29, comma 4, D.Lgs n. 148/2020 (tetto che prevederebbe la determinazione delle prestazioni in misura non superiore a 10 volte l'ammontare dei contributi accantonati, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro).

Estensione assegno ordinario ad aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti L'assegno ordinario con causale “Emergenza COVID-19”, **limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020**, è **concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS** che occupano **mediamente più di 5 dipendenti.**

Con riferimento ai lavoratori in questione, il trattamento, **su istanza del datore di lavoro**, può essere **erogato direttamente al lavoratore dall'INPS.**

Pagamento delle prestazioni

Salvo il caso dell'assegno ordinario concesso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti, si ritiene che le prestazioni di integrazione salariale e di assegno ordinario debbano essere anticipate da parte del datore di lavoro e conguagliate con i contributi .

Non sembra, tuttavia, esclusa la possibilità di fare richiesta di pagamento diretto anche nella generalità dei casi, laddove il datore di lavoro ritenga di non poter anticipare il trattamento per difficoltà finanziarie. Tuttavia, potrebbe non essere esonerato dalla presentazione della documentazione comprovante le predette difficoltà finanziarie.

Contributo addizionale

Limitatamente ai periodi di CIGO e assegno ordinario concessi per la causale “**Emergenza COVID-19**” **non si applica il contributo addizionale** a carico dei datori di lavoro connesso all'utilizzo delle prestazioni.

Fondi bilaterali di solidarietà

È espressamente previsto che i Fondi bilaterali di solidarietà (previsti dall'art. 26, D.Lgs n. 148/2015) garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario, secondo le modalità già previste dal D.Lgs n. 148/2015, e non con le regole eccezionali previste dal DL n. 18/2020.

e-mail: info@studioperuzzi.com

50053 EMPOLI (FI) - Via L. Giuntini, 50/N - Tel. (0571) 994128 - Fax 592892

Ciò implica che le prestazioni restano a carico dei Fondi stessi che le concedono entro i tetti economici stabiliti da ciascuno di essi.

I Fondi di solidarietà territoriali del Trentino e dell'Alto Adige NB I Fondi di solidarietà territoriali del Trentino e dell'Alto Adige garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità dell'art. 19, DL n. 18/2020 e il costo è a loro carico.

Fondi alternativi

Una eccezione è prevista per i Fondi alternativi di cui all'art. 27, D.Lgs n. 148/2015, che riguardano il settore Artigianato e la Somministrazione di lavoro, per i quali l'assegno ordinario viene concesso secondo le medesime modalità previste per il FIS e il cui costo è a carico dello Stato entro un budget stabilito (80 milioni di euro per il 2020).

Risorse stanziare

Le prestazioni di CIGO e di assegno ordinario (FIS, ivi compreso l'assegno ordinario esteso ai datori che occupano mediamente più di cinque dipendenti) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa: qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il predetto limite, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

CIGO IN SOSTITUZIONE DI CIGS IN CORSO - ART. 20

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 6/2020), hanno **in corso un trattamento di CIGS**, possono presentare **domanda di concessione del trattamento CIGO** come in precedenza descritto (art. 19, DL n. 18/2020), per un **periodo non superiore a nove settimane**.

La concessione del trattamento CIGO sospende e sostituisce il trattamento CIGS già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari della CIGS a totale copertura dell'orario di lavoro.

La **concessione del trattamento CIGO è subordinata** alla **sospensione** degli effetti della concessione della **CIGS precedentemente autorizzata**. Il relativo periodo non è conteggiato ai fini dei limiti di durata previsti dal D.Lgs n. 148/2015.

Anche in relazione ai periodi di CIGO concessi in sostituzione della CIGS **non trova applicazione il contributo addizionale**.

Preme evidenziare che la possibilità di sostituire la CIGS con la CIGO è applicabile esclusivamente alle aziende industriali manifatturiere, comprese quelle edili e lapidee, e alle imprese artigiane dell'indotto del settore edile e lapideo che rientrano sia nel campo di intervento della CIGS che della CIGO. Non risulta, pertanto, applicabile alle imprese che rientrano nel solo campo di intervento della CIGS (come, ad esempio gli artigiani non edili dell'indotto con più di 15 dipendenti, le aziende del commercio all'ingrosso e al dettaglio con più di 50 dipendenti, le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, ecc). Le disposizioni in esame, infatti, non operano alcun ampliamento del campo di intervento della CIGO che resta circoscritto alle imprese industriali manifatturiere e alle imprese artigiane del settore edile e lapideo

Risorse stanziare

Le prestazioni di CIGO in sostituzione della CIGS sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa: qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

e-mail: info@studioperuzzi.com

ASSEGNO ORDINARIO IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ IN CORSO - ART. 21

I datori di lavoro, iscritti al **FIS**, che alla data del 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 6/2020) hanno **in corso un assegno di solidarietà**, possono presentare **domanda di concessione dell'assegno ordinario** (ai sensi dell'art. 19, DL n. 18/2020) per **un periodo non superiore a nove settimane**.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concesso ai sensi dell'art. 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dal D.Lgs n. 148/2015.

Anche in relazione ai periodi di assegno ordinario concessi in sostituzione dell'assegno straordinario **non** trova applicazione il **contributo addizionale**.

Risorse stanziare

Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa: qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

CIG IN DEROGA - ART. 22

Le **Regioni e Province Autonome**,

- con riferimento ai **datori di lavoro del settore privato**,
 - inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
 - esclusi i **datori di lavoro domestico**,

Rimangono confermati, secondo la disciplina ivi prevista, i trattamenti di cassa integrazione in deroga introdotti dal DL n. 9/2020 per i Comuni della "zona rossa" (art. 15) e per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (art. 17).

- per i quali **non** trovano **applicazione** le **tutele** previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, assegno ordinario FIS e Fondi bilaterali di solidarietà),

possono riconoscere trattamenti di **cassa integrazione in deroga** per la **durata** della **sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**.

Durata del trattamento

Il **periodo di sospensione** o riduzione dell'attività lavorativa per il quale può essere concesso il trattamento di CIG in deroga

- decorrere **dal 23 febbraio 2020** e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020;
- **non** può essere **superiore a nove settimane**.

e-mail: info@studioperuzzi.com

50053 EMPOLI (FI) - Via L. Giuntini, 50/N - Tel. (0571) 994128 - Fax 592892

Accordo sindacale

Per i **datori di lavoro con più di 5 dipendenti** (non è specificato se al momento della richiesta o nel semestre precedente come di solito si opera nei casi di conteggio dei dipendenti ai fini delle prestazioni previdenziali), è **necessaria la stipula di un accordo, anche in via telematica**, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano **fino a cinque dipendenti**.

Settore agricolo

Per espressa previsione normativa, il trattamento di CIG in deroga in oggetto, limitatamente ai lavoratori del **settore agricolo**, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, non può essere equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Presentazione della domanda

Le **domande di CIG in deroga** sono presentate alla Regione e alle Province Autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

I relativi trattamenti sono concessi con **decreto delle Regioni e delle Province Autonome interessate**, da trasmettere all'INPS

- in modalità telematica,
- entro quarantotto ore dall'adozione, unitamente alla lista dei lavoratori beneficiari.

Erogazione del trattamento

L'**INPS** provvede all'**erogazione diretta** dei trattamenti ai lavoratori, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

In attesa delle istruzioni dell'INPS, si evidenzia che l'art. 22, DL n. 18/2020 dispone che, per il pagamento ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno trasmettere telematicamente all'INPS i Mod. SR41 contenenti i dati dei lavoratori beneficiari, entro 6 mesi dalla concessione dell'integrazione salariale da parte della Regione.

Risorse stanziare

I trattamenti di CIG in deroga sono riconosciuti nei limiti massimi di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020 da ripartire tra le Regioni e Province Autonome.

L'adozione del decreto di concessione del trattamento da parte delle Regioni e Province Autonome è subordinata alla verifica del rispetto dei predetti limiti di spesa. L'INPS provvederà al monitoraggio del rispetto dei limiti in questione e qualora, dal predetto monitoraggio, emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di CIG in deroga, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, che autorizzano le relative prestazioni.

Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani